

SCHEMA DI CONVENZIONE

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI PERUGIA E "....." PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI VIGILANZA IN PROSSIMITÀ DELLE SCUOLE, TUTELA E VIGILANZA LUNGO I PERCORSI PEDONALI ED ASSISTENZA DEGLI ALUNNI DISABILI DURANTE IL TRASPORTO.

AA.SS. 2019/20 E 2020-21.

Articolo 1

(OGGETTO DELLA CONVENZIONE)

Il Comune di Perugia affida all'Ente del Terzo settore ".....", (d'ora in avanti "Ente") che a mezzo del suo legale rappresentante dichiara di accettare, il servizio di vigilanza in prossimità delle scuole dell'obbligo, all'ingresso e all'uscita degli alunni, di tutela e vigilanza degli alunni lungo i percorsi pedonali attivati, nel momento dell'entrata e dell'uscita dalle scuole, il servizio di assistenza durante il trasporto di alunni disabili.

Articolo 2

(SERVIZIO DI VIGILANZA ALL'ENTRATA ED USCITA DEGLI ALUNNI DALLA SCUOLA)

Il servizio di vigilanza all'entrata ed uscita degli alunni dalla scuola è assicurato dall'Ente negli attraversamenti pedonali siti in prossimità dei plessi di cui all'allegato elenco che fa parte integrante della presente convenzione e si svolge dal lunedì al sabato, nelle giornate di apertura delle scuole previste dal calendario scolastico, di norma, con il seguente orario:

Ingresso: 7.30 - 9.00

Uscita: 12.30 - 14.00

Il servizio in oggetto, privo di poteri impositivi o repressivi, è diretto alla tutela e sicurezza dei ragazzi in modo da facilitarne l'attraversamento della strada ed evitare loro possibili molestie.

Articolo 3

(SERVIZIO DI ASSISTENZA DURANTE IL TRASPORTO DI ALUNNI DISABILI)

Il servizio di assistenza durante il trasporto di disabili è effettuato, dal lunedì al sabato, salvo diversa determinazione da parte del Comune di Perugia, col seguente orario:

Andata: 7.30 - 9.30

Ritorno: 15.00 - 17.00

Articolo 4
(SERVIZIO DI TUTELA E VIGILANZA LUNGO I PERCORSI PEDONALI)

Il servizio di tutela e vigilanza degli alunni, lungo i percorsi attivati nel momento dell'entrata e dell'uscita dalle scuole, consiste nell'assistere gli stessi durante il percorso di entrata e di uscita al fine di prevenire possibili incidenti ed è essere assicurato nelle giornate di apertura delle scuole previste dal calendario scolastico, di norma con il seguente orario:

Ingresso: 7,30 – 8,30
Uscita: 12,00 – 13,30

Articolo 5
(ATTIVAZIONE E SOPPRESSIONE SERVIZI)

Gli elenchi delle scuole e dei servizi, di cui all'allegato, potranno subire variazioni, anche nel corso dell'anno scolastico, in conseguenza dell'istituzione o cessazione, da parte del Comune di Perugia di servizi oggetto della presente convenzione o di altri attinenti agli stessi.

Salvo diversa indicazione deve essere utilizzato un addetto per ciascuna delle scuole per le quali i servizi sono istituiti.

Articolo 6
(OPERATORI ADDETTI AL SERVIZIO)

Lo svolgimento dei servizi di cui ai precedenti articoli 2, 3, e 4 deve essere assicurato da volontari di età non superiore ai 75 anni che risultino fisicamente idonei a detti servizi. In deroga a quanto sopra possono essere utilizzati, in via eccezionale, volontari di età superiore, che risultino comunque fisicamente idonei ai servizi, per la sostituzione per brevi periodi, dei volontari ordinariamente impiegati assenti per causa di forza maggiore. Il personale volontario, reclutato dall'Ente solo ed esclusivamente tra i propri aderenti, deve possedere affidabilità, decoro e capacità adeguate al servizio da svolgere. Il possesso dell'idoneità fisica è attestato dalla competente Autorità Sanitaria.

I responsabili operativi dei servizi affidati dalla presente convenzione sono individuati nelle persone dei Signori:

.....

Articolo 7
(GESTIONE OPERATORI)

Tutte le incombenze relative alla gestione del personale adibito ai servizi di che trattasi, i turni di presenza, le eventuali sostituzioni sono a carico dell'Ente che, in ogni caso, deve assicurare nei servizi

la presenza minima del numero degli addetti di cui al precedente art. 5, ultimo capoverso.

L'effettivo svolgimento dei servizi viene documentato da un foglio di firma giornaliero depositato presso ciascuna scuola o centro interessato al servizio.

Articolo 8 (RESPONSABILITA' OPERATORI)

L'Ente è responsabile del comportamento e dell'idoneità professionale dei volontari utilizzati.

L'Ente si impegna a mantenere il più possibile stabile il personale volontario adibito al servizio.

L'Ente comunica all'Unità Operativa Servizi Educativi e Scolastici, entro il primo mese di servizio, i nominativi dei volontari impiegati, con l'obbligo di mantenere aggiornati gli elenchi nel caso in cui si verificassero sostituzioni, dandone in ogni caso tempestiva comunicazione al servizio sopra indicato.

È facoltà dell'Amministrazione Comunale chiedere la sostituzione dell'operatore che non applichi le norme della presente convenzione, non osservi un comportamento corretto e non offra sufficienti garanzie di professionalità. In tal caso l'Ente provvede alla sostituzione del volontario entro e non oltre giorni 5 (cinque) dal ricevimento della motivata richiesta dell'Amministrazione Comunale.

Articolo 9 (EQUIPAGGIAMENTO OPERATORI)

Il personale dell'Ente impiegato nei servizi di cui alla presente convenzione deve essere munito del seguente materiale:

- 1) per il servizio di vigilanza davanti alle scuole e lungo i percorsi pedonali attivati: una casacca di colore arancione ad alta visibilità;
- 2) per il servizio di assistenza durante il trasporto dei disabili: una fascia rossa al braccio sinistro con la scritta "Comune di Perugia".

L'Ente assume a proprio carico l'acquisto del materiale di cui ai precedenti punti.

Articolo 10 (COPERTURA ASSICURATIVA)

Nell'esecuzione delle prestazioni di cui alla presente convenzione l'Ente adotta tutte le cautele necessarie per garantire l'incolumità delle persone addette ai servizi e dei terzi.

Nel caso di inadempimento, l'Amministrazione Comunale avrà la facoltà di risolvere il contratto senza che l'Ente possa sollevare eccezione alcuna.

L'Ente provvede all'integrale copertura assicurativa degli addetti ai servizi per tutti i rischi derivanti dalla specifica attività oggetto della presente convenzione nonché per la responsabilità civile verso terzi, in conformità degli artt. 18 e 56, comma 4, del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, mediante polizza assicurativa.

Articolo 11
(CONTROLLI E VERIFICHE SULL'ESERCIZIO DEL SERVIZIO)

Il personale dell'Unità Operativa Servizi Educativi e Scolastici può, nei momenti ritenuti più opportuni, operare verifiche sulla qualità complessiva dei servizi affidati, come disciplinati dalla presente convenzione.

Articolo 12
(LIQUIDAZIONE RIMBORSI SPESE)

Il Comune, a mezzo dell'Unità Operativa Servizi Educativi e Scolastici, provvede a riscontrare la piena e regolare effettuazione dei servizi affidati e a rimborsare all'Ente le spese sostenute per l'organizzazione e la realizzazione dei servizi di cui alla presente convenzione.

Al fine di quantificare l'ammontare delle spettanze all'Ente è riconosciuto un rimborso delle spese inerenti agli automezzi dei volontari e dei responsabili operativi, all'abbigliamento dei volontari (scarpe, vestiario e pulizia), all'organizzazione dei servizi oggetto di convenzione, al parcheggio custodito degli automezzi, alle spese per le utenze, all'affitto della sede operativa dell'Ente, ai servizi igienici e di pulizia, ai servizi di dattilografia e a quant'altro si ritenga necessario per l'organizzazione, complessivamente quantificato in € 6,00 (sei) per ogni singola prestazione assicurata.

Il pagamento dei rimborsi delle spese sostenute dall'Associazione per l'espletamento dei servizi oggetto della presente convenzione è effettuato dal Comune di Perugia mediante anticipi, di ammontare pari al 90% delle spettanze mensili, da effettuarsi come di seguito specificato:

- entro il mese di novembre di ogni anno sui servizi del periodo SETTEMBRE-DICEMBRE;
- nel mese di GENNAIO sui servizi del periodo GENNAIO-GIUGNO;

Il computo dei conguagli ed i relativi pagamenti sono effettuati in due soluzioni: la prima riferita al periodo SETTEMBRE-DICEMBRE da effettuarsi nel mese di GENNAIO contestualmente alla liquidazione dell'anticipo del periodo GENNAIO-GIUGNO, la seconda riferita al periodo GENNAIO-GIUGNO da effettuarsi entro il mese di AGOSTO.

Articolo 13
(DURATA DELLA CONVENZIONE E GIORNI DI EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO)

La convenzione ha validità fino al 31 agosto 2021, con decorrenza dal 1° settembre 2019. Trascorsa la data di scadenza, la convenzione si intende cessata senza obbligo di disdetta da parte del Comune.

Articolo 14
(DIVIETO DI CESSIONE E/O SUBAPPALTO DEL SERVIZIO)

E' vietato cedere o subappaltare anche parzialmente i servizi assunti, sotto la comminatoria dell'immediata risoluzione del contratto, senza diritto ad alcun indennizzo o risarcimento.

Articolo 15
(ASPETTI FISCALI)

Le parti dichiarano, ai sensi dell'art. 82 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, che:

- a) le prestazioni rese dall'Associazione esclusivamente per fini di solidarietà non si considerano prestazioni di servizi ed esulano dal campo impositivo dell'I.V.A.;
- b) la presente convenzione è esente dall'imposta di bollo e di registro;
- c) la presente convenzione è soggetta a registrazione in caso di uso, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 131/1986.

Articolo 16
(SPESE CONVENZIONE)

Tutte le spese relative e conseguenti alla stipula della presente convenzione sono a carico del Comune di Perugia.

Letto, approvato e sottoscritto

Perugia,